



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. 89 del Reg.</p> <p>Data: 25 / 5 / 2017</p>	<p>Oggetto: Istituzione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale.</p>
--	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **25** del mese di **maggio**, alle ore **15,40**, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing. Raffaella	ASSESSORE		x
CAPONE	Arch. Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DE MICHELE	Dott. Giuseppe	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	Avv. Michele	ASSESSORE		x
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE	x	
DI GIFICO	Avv. Carmelina	ASSESSORE		x
LIGNOLA	Dott. Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. **6**Assessori, ed assenti n. **4** Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Su relazione dell'assessore al ramo:

LA GIUNTA COMUNALE

Si premette quanto segue.

La disciplina dell'imposta di bollo su atti, documenti e registri, nata con il D.P.R. n. 642/1972, è stata nel tempo oggetto di periodiche modifiche ed aggiornamenti, per adeguarne la riscossione alle sempre nuove tipologie di atti nascenti e per semplificarla ed adattarla alle esigenze di semplificazione ed automatizzazione di contribuenti ed uffici.

L'articolo 15 del citato decreto, in particolare, che stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, è stato da ultimo variato dalla Legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), con modifiche che hanno portato al susseguirsi di nuovi provvedimenti attuativi, procedure automatizzate, *softwares* e Risoluzioni.

L'Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 16/E/2015, pubblicata il 14 aprile 2015, fornisce quindi un compendio ed un riepilogo di tutte le ultime novità riguardanti l'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Si ricorda che i più recenti interventi che hanno concretamente modificato la disciplina in commento a seguito delle nuove disposizioni della legge di Stabilità 2014, sono stati:

1. il Provvedimento n. 2014/146313 dell'Agenzia delle entrate che ha approvato il nuovo modello di "dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" che, a partire dal 1 gennaio 2015, deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche;
2. le procedure automatizzate per la relativa trasmissione, da parte dei contribuenti, e per la liquidazione dell'imposta, da parte dell'Ufficio;
3. il Provvedimento n. 2015/14261 del 3 febbraio 2015 e la Risoluzione n. 12/E/2015 che hanno rispettivamente esteso la modalità di versamento anche al modello F24 ed istituito i relativi codici tributo.

A partire dal 1° gennaio 2015, i contribuenti che hanno scelto di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono presentare una istanza preventiva in bollo (mediante consegna diretta o raccomandata ar), corredata da una dichiarazione nella quale indicano il numero presunto degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.

Competente al rilascio dell'autorizzazione e alla liquidazione del tributo è la Direzione Provinciale nel cui ambito ha il domicilio fiscale il contribuente (o del rappresentante fiscale in caso di imprese non residenti), la quale può, tuttavia, affidare le attività a specifici uffici territoriali.

L'autorizzazione viene concessa, previa verifica di requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del contribuente, a tempo indeterminato (ed è pertanto revocabile dall'interessato) e l'Ufficio effettua una liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta fino alla fine dell'anno di riferimento, suddividendola in rate bimestrali.

A regime, quindi, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i contribuenti presenteranno una dichiarazione, esclusivamente telematica, contenente il numero degli atti e documenti effettivamente emessi, distinti per voce di tariffa, in base al quale l'Ufficio, effettuati i controlli, liquida l'imposta definitiva a consuntivo da pagare a fine febbraio dell'anno successivo (o rimborsare) e che assume come base per la liquidazione provvisoria dell'anno in corso.

La liquidazione definitiva dell'imposta dovuta a consuntivo per il precedente anno solare e quella provvisoria per l'anno in corso confluiscono in un unico atto che costituisce avviso di liquidazione dell'imposta di bollo dovuta. Di conseguenza, tale atto è impugnabile davanti alla Commissione Tributaria ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 546/1992.

Qualora nel corso dell'anno intervengano modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, l'Ufficio può procedere alla riliquidazione provvisoria, che sarà notificata al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento modificativo, così come, in caso di

rinuncia all'autorizzazione da parte dell'interessato, la liquidazione riguarderà il solo periodo compreso da inizio anno all'ultimo giorno in cui è operativa l'autorizzazione.

Mentre un eventuale credito è rimborsabile ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 642/1972, il pagamento dell'imposta risultante deve essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione dell'avviso.

Per il versamento, a seguito del citato Provvedimento del 3 febbraio 2015 è stato disposto che dal 20 febbraio 2015 lo stesso sia effettuato tramite il modello F24, mediante l'utilizzo dei codici tributo 2505 (per la rata, utilizzabile anche per il saldo a consuntivo) e 2506 (per l'acconto ex art. 15-bis) istituiti con la Risoluzione n. 12/E, la quale ha, per altro, precisato, che eventuali eccedenze non sono utilizzabili in compensazione con altri tributi.

Anche le sanzioni applicabili e le relative modalità di irrogazione sono state oggetto di interventi e modifiche nel corso del tempo, che hanno portato alla distinzione delle sanzioni a seconda del verificarsi di due fattispecie di violazioni di versamento:

1. in caso di mancato assolvimento *ab origine* del bollo mediante contrassegno telematico, la sanzione va dal 100 al 500% dell'imposta o della maggiore imposta;
2. le eventuali violazioni riguardanti i versamenti bimestrali e d'acconto del tributo liquidato dall'ufficio in base alla dichiarazione del contribuente, invece, la sanzione ammonta al 30%, con le relative riduzioni in caso di ritardo inferiore ai quindici giorni e regolarizzabili mediante ravvedimento operoso.

Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi, invece, in caso di omessa o infedele dichiarazione di conguaglio la sanzione è calcolata tra il 100 ed il 200% dell'imposta dovuta, con la precisazione che l'omessa presentazione può essere regolarizzabile entro novanta giorni, con sanzione ridotta ad un decimo.

Infine, la Circolare sottolinea come, in virtù del fatto che l'atto con cui l'Ufficio comunica ogni anno al contribuente il tributo liquidato a titolo provvisorio e definitivo ha natura di avviso di liquidazione, l'irrogazione di eventuali sanzioni avverrà direttamente con iscrizione a ruolo del tributo, delle sanzioni e degli interessi, senza necessità di comunicazione di alcun altro atto al contribuente.

Preso atto che si ravvisa la necessità di istituire l'imposta di bollo da assolvere in modo virtuale al fine di prevenire fenomeni di corruzione e di potenziare i sistemi di trasparenza amministrativa, nonché per evitare i danni derivanti da furti e smarrimenti;

Ritenuto provvedere in merito, attestando l'urgenza e la doverosità dell'adempimento proposto;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, in atti, espresso dal Dirigente di 1^a Area in data 20/04/2017, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Preso atto che non occorre acquisire parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio comunale, ai sensi dell'art. 49 comma1 TUEL;

A voti unanimi, resi in modo palese;

DELIBERA

1. di istituire l'imposta di bollo da assolvere in modo virtuale per tutti gli atti del Comune di Trani, per le motivazioni tutte di cui in premessa;
2. di demandare al Dirigente Area I, per il tramite di dipendente da delegare all'uopo, l'esecuzione del presente provvedimento e gli adempimenti necessari.
3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.lgs. n.267/20000.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

avv. Amedeo Bottaro

N° 1557 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

7 GIU 2017

22 GIU 2017


è affissa all'albo Pretorio dal _____ al _____ per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

7 GIU 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino



Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

7 GIU 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

